

L.R. n. 98 del 3.11.1999 come modificata dalla L.R. n. 55 del 18.12.2013
Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

Art. 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio, ferme restando le competenze riservate allo Stato.

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione, anche in concorso con lo Stato e gli altri Enti locali:

- a) favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità;
- b) promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l'innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;
- c) favorisce la realizzazione di festival, premi, rassegne cinematografiche e di cortometraggi;
- d) favorisce l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo con particolare riferimento a quello abruzzese;
- e) favorisce le attività di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale e le attività di servizio ad esse legate quali incentivi alla produzione locale indipendente e a quella nazionale realizzata sul territorio abruzzese;
- f) incentiva l'attività di associazioni e di circoli del cinema purché costituiti da almeno tre anni;
- g) favorisce l'attività editoriale in tutte le sue forme riguardanti il cinema, l'audiovisivo e la multimedialità promossa da strutture ad essa finalizzata.

Art. 3
Programmazione degli interventi

1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e nei limiti delle leggi di bilancio, individua su base annuale le somme da erogare ai soggetti istituzionali, associativi e formativi che possiedono i requisiti indicati nell'avviso pubblico di cui al comma 2 e che dimostrano una crescita costante dell'attività produttiva nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali con conseguente incremento delle unità lavorative.

2. Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo.

Art. 4

Attività continuative e non

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei seguenti settori:

- a) promozione della cultura cinematografica;
- b) produzione di festival e rassegne;
- c) acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

2. Sono attività non continuative quelle svolte nei seguenti settori:

- a) produzione di film ed audiovisivi nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;
- b) eventi e didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l'avviso di cui all'articolo 3.

4. I beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di cui all'articolo 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate.

Art. 5

(abrogato)

Art. 6

(abrogato)

Art. 7

(abrogato)

Art. 8

Mediateca regionale

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alle lettere b) e d), del comma 1, dell'articolo 2, promuove l'acquisizione e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione, distributivi ed espositivi.

2. La Mediateca regionale, con sede presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla multimedialità.

3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa

stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione dei servizi mediatecari, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

Art. 9
(abrogato)

Art. 10
(abrogato)

Art. 11
(abrogato)

Art. 12
(abrogato)

Art. 12-bis
Normativa in materia di aiuti di Stato

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.
2. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 2.150.000.000 annui, per il triennio 2000-2002, si provvede mediante riduzione di quota parte degli stanziamenti previsti dalla L.R. n. 91/1984 e dalla L.R. n. 56/1993.
2. Per gli esercizi successivi al 2002 la legge finanziaria di accompagnamento dei rispettivi bilanci determina il relativo stanziamento nell'ambito della disponibilità finanziaria regionale.

Art. 14
Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

N.B. la presente legge regionale è stata rifinanziata per l'annualità 2014 per un importo di € 100.000,00 (L.R. n.8 del 13.01.2014 – pubblicata sul B.U.R.A. n. 6 Spec. del 17.01.2014) – Preventivo Finanziario Decisionale Esercizio 2014, Parte II – Spesa, codice 10.02.009 cap. 62423 - Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. n. 98 del 3.11.1999